



Comune di Fiumi Siculo (ME)

Comando Polizia Municipale

ORDINANZA n. 65

del 31.05.2010

OGGETTO: DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLO SVILUPPO DEGLI INCENDI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

RILEVATO come, nel periodo estivo, siano frequenti gli incendi boschivi nel territorio comunale, con rischi per la pubblica e privata incolumità delle persone e gravi danni al paesaggio e al patrimonio forestale;

CONSIDERATO che l'art. 40, comma 1, della L.R. n. 16/96 stabilisce che i Comuni disciplinano con appositi Regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole;

Che il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che l'Assessore Regionale per l'Agricoltura e Foreste è autorizzato ad emanare direttive ai Comuni con riguardo ai contenuti dei regolamenti di cui al comma 1;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297/2008;

VISTO il regolamento Comunale inerente le modalità di impiego di fuochi controllati in agricoltura;

RITENUTO opportuno emanare un provvedimento che nel suo complesso disciplini le norme igienico-sanitarie e comportamentali all'interno del territorio comunale;

RILEVATA la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell'igiene del suolo e il decoro dell'ambiente urbano;

RAVVISATA l'opportunità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

VISTA la Legge 24 dicembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana

ORDINA

art. 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dal 15 giugno - al 15 ottobre, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;

- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

art. 2

E' vietato ai proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico (strade-piazze-marciapiedi-ecc..) di consentire la crescita di piante, alberi, fiori e siepi oltre la linea di confine privato al fine di evitarne la caduta sul suolo pubblico con conseguente sporcizia ai danni della cittadinanza; detti proprietari saranno obbligati, periodicamente ed all'occorrenza, a provvedere, a loro cura e spese, alla relativa potatura.

art. 3

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

art . 4

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile.

Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.

Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt.10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie , privi di parafuoco sopra citati.

art. 5

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10.

art. 6

Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di ml 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc. , solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt.10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

art. 7

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

art. 8

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

art. 9

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt.10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature , trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura " vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

art. 10

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

art. 11

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S.

art. 12

SANZIONI

Fatte salve le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale ed amministrative previste dalle norme in vigore, la violazione agli articoli della presente ordinanza comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Per la violazione di cui all'art. 2, in riferimento al D. Lgs 30.04.1992 n. 285 (C.d.S.), punito dall'art. 29 con la sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00.
- Per la violazione di cui alle altre norme della presente Ordinanza, in riferimento alla Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, punite dall'art. 40, comma 3, con la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato.

art. 13

Contestazione delle Violazioni Modalità di Pagamento

Gli Organi preposti al controllo per l'osservanza del presente provvedimento, procederanno alla contestazione delle violazioni con successivo e separato provvedimento.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, ad esclusione dell'articolo in violazione alle norme del Codice della Strada, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La somma dovrà essere versata sul c.c.p. n. 13984984 intestato a Comune di Furci Siculo ed avente come casuale "sanzione amministrativa irrogata per violazioni dei Regolamenti Comunali ed Ordinanze Sindacali".

Eventuali scritti difensivi, o richieste di audizioni, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della contestazione e/o notificazione, al Sig. Sindaco del Comune di Furci Siculo competente a ricevere il rapporto. L'avvenuto pagamento dovrà essere comunicato al Comando di Polizia che ha proceduto alla contestazione della violazione.

DISPONE

- 1) La presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. La stessa è altresì pubblicizzata, con l'inserimento nel sito internet del Comune e la distribuzione di avvisi alla cittadinanza.
- 2) L'invio del presente provvedimento:
 - Agli Organi di Stampa ed alle Radio e Televisioni Locali per la massima divulgazione;
 - Al Comando del Corpo di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico per quanto di loro competenza;
 - Alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

Dalla Residenza Municipale li 31.05.2010



IL SINDACO
(Dott. Bruno PARISI)